



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALLE OO.SS. DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON
DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE DEI
VIGILI DEL FUOCO FIRMATARIE
DELL'ACCORDO SINDACALE RECEPITO CON
D.P.R. 17 GIUGNO 2022, N. 121

LORO SEDI

OGGETTO: Art. 20, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121
– Riconoscimento sede disagiata a tempo determinato.

Per l'informativa di codeste Organizzazioni Sindacali, si trasmette la documentazione concernente il riconoscimento di sedi disagiate a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del d.P.R. 17 giugno 2022, n. 121, pervenuta dall'Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

IL CAPO DELL'UFFICIO
R.Castrucci



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “*Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, recante il “*Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n.121, concernente il “*Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021*” e in particolare l'articolo 20, “*Individuazione dei distaccamenti disagiati*” che, al comma 4, prevede che “*una sede territoriale può essere, con decreto del Capo Dipartimento su proposta del Capo del Corpo, considerata disagiata per un periodo di tempo determinato, non superiore a ventiquattro mesi ovvero fino alla scadenza della dichiarazione dello stato di emergenza, se ubicata in territorio per cui sussiste la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero in presenza di situazioni temporanee del tutto eccezionali che compromettono le infrastrutture viarie.*”;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento 15 marzo 2023, n.686, concernente l’ “*Individuazione dei distaccamenti disagiati ai sensi del DPR 17 giugno 2022, n. 121 - Articolo 20*”;

PRESO ATTO della proposta del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco formulata ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del D.P.R. n.121/2022;

RAVVISATA la necessità di procedere, in applicazione della vigente disciplina contrattuale, all'individuazione dei distaccamenti permanenti da considerarsi sedi disagiate *per un periodo di tempo determinato*;

ESAMINATE le istanze motivate pervenute dai Comandanti di riconoscimento di sede disagiata per un periodo di tempo determinato, ai sensi dell'art. 20, comma 4 del DPR n.121/2022;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DECRETA

Articolo 1

(Individuazione delle sedi distaccate disagiate per un periodo di tempo determinato - Proroga)

1. I distaccamenti permanenti per i quali viene prorogato il riconoscimento di sedi disagiate per un periodo di tempo determinato ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n.121, sono individuati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il personale in servizio nei distaccamenti permanenti compresi nell'allegato 1, proseguirà l'orario di lavoro 24/72, secondo le modalità previste dall'articolo 20, comma 3, del D.P.R. n.121/2022, fino alla scadenza riportata nel citato allegato.

Roma,

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Franceschelli)

Elenco dei distaccamenti permanenti dichiarati disagiati. Proroga periodo ai sensi dell'art.20, comma 4, del D.P.R. 17 giugno 2022, n.121

Comando	Distaccamento	Motivazione	Periodo di tempo
Bologna	Vergato	Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Delibera del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2024)	fino al 15/01/2025
Reggio Emilia	Castelnovo ne' Monti	Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Delibera del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2024)	fino al 15/01/2025



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 16 GENNAIO 2024

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'articolo 7, comma 1, lettera c) e l'articolo 24, comma 1;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

CONSIDERATO che nei giorni dal 23 ottobre 2023 ai primi giorni di novembre 2023 il territorio delle province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Ravenna è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

VISTO il decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare del 3 novembre 2023 recante "Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna a partire dal 1° novembre 2023";

VISTO il decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare del 13 novembre 2023 recante "Cessazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile di cui al decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare del 3 novembre 2023 in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna a partire dal 1° novembre 2023";

CONSIDERATO, altresì, che i summenzionati eventi hanno causato allagamenti, movimenti franosi con conseguenti gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, alla rete dei servizi essenziali, alle abitazioni pubbliche e



Presidenza del Consiglio dei Ministri

private e alle attività produttive;

VISTA la nota del Presidente della Regione Emilia-Romagna del 17 novembre 2023;

VISTI gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni dal 28 al 30 novembre 2023 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile unitamente ai tecnici della Regione Emilia-Romagna e degli Enti interessati;

CONSIDERATO, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione Emilia Romagna;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

TENUTO CONTO che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

RITENUTO, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera c) e dall'articolo 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

VISTA la nota del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 10 gennaio 2024;

SU PROPOSTA del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DELIBERA:

ART. 1

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre 2023 ai primi giorni del mese di novembre 2023 nel territorio delle province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Ravenna.
2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.
3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 11.800.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Presidente
del Consiglio dei ministri